

Cass. Pen., Sez. IV, 3 gennaio 2019, n. 144

Presidente Fumu – Relatore Cappello

Reato complesso-omicidio stradale - ricorso in cassazione per l'erronea qualificazione giuridica del fatto

1) *Reato complesso è disciplinato dall'articolo 84 c.p. Il fondamento della norma in esame si ravvisa, dunque, nell'esigenza di indicare la presenza, nel nostro ordinamento, di situazioni in cui le condotte criminose, unificate tra loro, perdono la propria identità di reato, per confluire ex lege in una figura autonoma di reato complesso. Tale caso si ritrova quando vi è perfetta coincidenza tra le due fattispecie criminose (omicidio stradale ex art 589 bis c.p. e contravvenzione in stato di ebbrezza art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), e commi 2 bis e 2 sexies)*

2) *L'omicidio stradale non è altro che una particolare fattispecie di omicidio colposo che si verifica ogni qualvolta venga posta in essere una delle condotte precisamente individuate dall'art. 589 bis c.p. Antecedentemente alla introduzione di tale norma, la giurisprudenza negava che la condotta di chi guidi in stato di ebbrezza potesse essere sussunta in una ipotesi di omicidio volontario nella forma del dolo eventuale. I recenti orientamenti ritenevano che l'agente non potesse rispondere a titolo di dolo, dato che, pur essendo la sua condotta altamente spregiudicata, non poteva certo dirsi che egli avesse in qualche modo accettato l'evento morte, ma era ammissibile la configurabilità dell'accettazione del rischio dell'evento da parte dell'agente stesso, in seguito alla mera previsione di esso, ipotesi pacificamente rientrante nel concetto di colpa aggravata dalla previsione dell'evento (art. 61, n. 3) Attualmente, la norma sull'omicidio stradale prevede varie ipotesi di condotta penalmente rilevante Innanzitutto qualora il fatto venga commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. In secondo luogo, l'omicidio colposo commesso in stato di ebbrezza, a prescindere, pari, da un accertamento causale tra lo stato di ebbrezza e l'evento morte. Tale considerazione viene in qualche modo confermata dal fatto che al comma sette è prevista una diminuzione qualora si accerti che il fatto non sia esclusiva conseguenza della condotta del soggetto attivo, in un'ottica di contemperamento.*

3)ricorso in cassazione per l'erronea qualificazione giuridica del fattoè limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione cfr., sez. 6 n. 3108 dell'08/01/2018. E' necessario che siano ipotesi di errore manifesto, tale da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere la possibilità di ricorrere avverso la sentenza, anche sotto il profilo del difetto di motivazione(cfr. sez. 3 n. 44278 del 23/10/2007, PG in proc. Benha, Rv. 238286 (in cui la corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si era denunciata l'erroneità dell'avvenuta qualificazione di un determinato comportamento come violenza sessuale tentata e non invece consumata).

Precedenti conformi:

Sez. 7 n. 39600 del 10/09/2015

Precedenti difformi:

Sez. 4 n. 26857 del 29/05/2018

Sez. 6 n. 15009 del 27/11/2012

Sez. 4 n. 10692 dell'11/03/2010

Sez. 3 n. 44278 del 23/10/2007

COMMENTO :

Il Supremo Consesso di legittimità, rifacendosi nella sentenza de qua, rigetta il ricorso del procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze, ritenendo l'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), e commi 2 bis e 2 sexies, nel reato di omicidio stradale 589 bis c.p.

SENTENZA

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 dicembre 2018 – 3 gennaio 2019, n. 144

Presidente Fumu – Relatore Cappello

RITENUTO IN FATTO

1. *Il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Pisa ha applicato a T.G. una pena, ritenendo l'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), e commi 2 bis e 2 sexies, nel reato di omicidio stradale.*
2. *Il procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze ha proposto ricorso formulando un unico motivo, con il quale ha contestato l'operata riqualificazione giuridica più favorevole, non ricorrendone i relativi presupposti, dovendosi escludere l'ipotizzato assorbimento della contravvenzione nel delitto, richiamando una giurisprudenza della corte di legittimità, a mente della quale l'applicabilità dell'istituto del reato complesso (art. 84 c.p.) andrebbe esclusa nel caso all'esame, non essendovi perfetta coincidenza tra le due fattispecie, né il carattere dell'immediata rilevabilità del legame causale tra i due reati, avendo l'imputata iniziato la consumazione della contravvenzione ben prima di quella dell'omicidio.*
3. *Con memoria depositata il 04 dicembre 2018, la difesa delle parti civili M.R. e MO.Be. ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione proposta dal procuratore generale, rilevando, quali ulteriori motivi, la incongruità della pena e il difetto di motivazione sul punto, nonché il difetto di un valido consenso da parte del pubblico ministero o il vizio del consenso siccome formulato sulla base di un presupposto inesistente (offerta di acconti di natura risarcitoria).*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. *Il ricorso va rigettato.*
2. *In linea generale deve precisarsi che - in tema di patteggiamento - anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448 c.p.p., comma 2 bis, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (cfr., sez. 6 n. 3108 dell'08/01/2018, Antoci, Rv. 272252 (in cui la corte ha precisato che la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della*

succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso); sez. 1 n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

Tale principio, del resto, era stato già formulato ancor prima della richiamata novella (cfr. sez. 7 n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766), essendosi pure precisato che deve, in tali ipotesi, trattarsi di errore manifesto, tale da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere la possibilità di ricorrere avverso la sentenza, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (cfr. sez. 3 n. 44278 del 23/10/2007, PG in proc. Benha, Rv. 238286 (in cui la corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si era denunciata l'erroneità dell'avvenuta qualificazione di un determinato comportamento come violenza sessuale tentata e non invece consumata); sez. 6 n. 45688 del 20/11/2008, PG in proc. Bastea, Rv. 241666 (in cui la corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si era dedotta l'erroneità della qualificazione del fatto, contestato come tentativo di furto aggravato, anziché come tentata rapina impropria aggravata); sez. 4 n. 10692 dell'11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394 (in cui, in applicazione di tale principio, la corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si era dedotta l'erroneità del riconoscimento della continuazione)).

In altri termini, detta possibilità deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444 c.p.p., comma 2, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (cfr. sez. 6 n. 15009 del 27/11/2012 Cc. (dep. 02/04/2013), Bisignani, Rv. 254865).

3. Va peraltro rilevato che il problema della riqualificazione con assorbimento della contravvenzione nel delitto di omicidio stradale è stato di recente affrontato da questa stessa sezione che ha stabilito l'opposto principio, cui questa corte intende allinearsi, secondo cui la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strada (cfr. sez. 4 n. 26857 del 29/05/2018, Vercesi, Rv. 273730).

In motivazione, quella corte ha ritenuto di dover richiamare molto opportunamente la portata del divieto del bis in idem, che le doglianze del ricorrente evocano anche in questa sede. In base ad esso, infatti, all'imputato non può essere addebitato lo stesso fatto storico più volte, e ciò sia in termini processuali come divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.), ma anche in termini sostanziali, in base alle previsioni di cui agli artt. 84 e 15 c.p., espressione a loro volta dei principi di specialità e di assorbimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.